



LUMSA
UNIVERSITÀ

Decreto Rettoriale n. 3476

Emanazione del nuovo Codice Etico

IL RETTORE

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta emanato con Decreto Rettoriale 12 maggio 2022, n. 2582;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

visto il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2025,

DECRETA

È emanato il Codice Etico dell'Ateneo nel testo allegato, parte integrante del presente Decreto.

Il citato Codice Etico entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Con l'entrata in vigore del presente testo è abrogato il Codice Etico emanato con Decreto Rettoriale 24 novembre 2011, n. 965 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 19 novembre 2025



Il Rettore
Prof. Francesco Bonini



LUMSA
UNIVERSITÀ

CODICE ETICO

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA ASSUNTA



INDICE

PREMESSA	4
TITOLO I: DISPOSIZIONI COMUNI	5
Art. 1: Valori fondamentali	5
Art. 2: Finalità	6
Art.3: Campo di applicazione	7
Art. 4: Destinatari	7
Art. 5: Rifiuto di ogni discriminazione	8
Art. 6: Tutela contro le molestie	8
Art. 7: Tutela della persona e dei minori	9
Art. 8: Uso del nome e tutela della reputazione della LUMSA	9
Art. 9: Relazione con i media	9
Art.10: Imparzialità e riconoscimento del merito	10
Art. 11: Abuso della propria posizione	10
Art. 12: Conflitto d'interessi	10
Art. 13: Ricerca e formazione	11
Art. 14: Proprietà intellettuale	11
Art. 15: Attività dell'Università	11
Art. 16: Uso delle risorse della LUMSA	12
Art. 17: Utilizzo delle applicazioni informatiche	12
Art. 18: Informazioni riservate	12
Art. 19: Doni e benefici	13
Art. 20: Rapporti economici con partiti politici, movimenti ed associazioni	13
Art. 21: Registrazione contabile e bilanci	13
Art. 22: Fornitori	14
Art. 23: Fondi pubblici	14
Art. 24: Rapporto con la Pubblica Amministrazione	14
Art. 25: Rapporto con l'Autorità Giudiziaria	15
Art. 26: Partecipazione alla vita universitaria	15
Art. 27: Benessere psicofisico	16
Art. 28: Tutela del lavoro	16



Art. 29: Rifiuto di ogni forma di sfruttamento del lavoro	16
Art. 30: Conferimento di incarichi professionali	17
Art. 31: Tutela dell'ambiente	17
Art. 32: Salute e sicurezza dei lavoratori	17
Art. 33: Terrorismo, crimine organizzato e eversione ordinamento costituzionale	18
Art. 34: Prevenzione riciclaggio denaro	18
Art. 35: Utilizzo di banconote, di carte di credito o pagamento, di valori di bollo	18
TITOLO II: GLI STUDENTI	19
Art. 36: Centralità dello studente	19
Art. 37: Doveri dello studente	19
Art. 38: Impegno formativo e rapporti con il corpo docente	20
Art. 39: Rappresentanza studentesca	21
TITOLO III: IL CORPO DOCENTE	21
Art. 40: Centralità del docente	21
Art. 41: Doveri del docente	21
Art. 42: Doveri del docente nei confronti dello studente	22
Art. 43: Ricerca scientifica	22
TITOLO IV: IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	23
Art. 44: Centralità del personale tecnico-amministrativo	23
Art. 45: Gestione del personale	23
Art. 46: Doveri del personale	24
TITOLO V: DISPOSIZIONI ATTUATIVE	24
Art. 47: Entrata in vigore ed efficacia	24
Art. 48: Pubblicità	24
Art. 49: Attuazione	25
Art. 50: Violazioni	25
Art. 51: Indegnità e decadenza	25
Art. 52: Segnalazioni	25
Art. 53: Sistema di controllo interno	26



PREMESSA

La Libera Università Maria Santissima Assunta è un'università italiana non statale di ispirazione cattolica.

Promuove «sulla base dei principi cristiani, della tradizione cattolica e dei principi costituzionali, l'indagine della verità mediante lo studio e la ricerca; il rinnovamento della cultura e della scienza; la cura e la diffusione del sapere, l'educazione integrale della persona e la difesa della comunità umana, il dialogo interculturale e interreligioso» (Statuto, articolo 2, comma 1).

La LUMSA nasce in anni animati dalle ombre del totalitarismo e della guerra dall'idea ambiziosa e innovativa di Luigia Tincani, premonizione del cambiamento culturale nell'ambito del sistema universitario. Fondata da una donna, la LUMSA è stata istituita come Istituto Superiore di Magistero con regio decreto numero 1760 del 26 ottobre 1939 con il supporto del cardinale Giuseppe Pizzardo ed il sostegno di Papa Pio XII.

Guidata dalla sua vocazione pedagogica e in risposta ad un bisogno sociale, Luigia Tincani diede vita ad un ateneo per preparare le religiose all'insegnamento, nella consapevolezza che la formazione prima e l'insegnamento poi siano le strade per il servizio più grande verso i giovani.

Il 15 maggio 1989, con decreto del Ministero dell'Università, l'Istituto di Magistero è stato trasformato in Libera Università.

L'Ateneo, con sede a Roma e Palermo, ha personalità giuridica e gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa vigente e dalle norme del proprio Statuto. Rilascia titoli avente valore legale ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca.

La LUMSA non persegue fini di lucro e impiega le proprie risorse per lo sviluppo dell'Università e per il perseguimento delle proprie finalità: la formazione e la promozione integrale della persona.

L'Ateneo accoglie studenti di ogni credo e provenienza.

La LUMSA è, inoltre, impegnata nella promozione di progetti e nello svolgimento di attività di ricerca e di terza missione (Statuto, articolo 2, comma 2, lettera m)).



TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 Valori fondamentali

1. La LUMSA riconosce e aderisce, nel perseguimento delle sue missioni, ad un nucleo di valori fondamentali di ispirazione cristiana che qualificano la persona nella sua interezza e ne orientano l'intero agire universitario.

2. I valori fondamentali ai quali tutti i membri della LUMSA, nell'adempimento dei rispettivi doveri e in riferimento ai ruoli e alle responsabilità di ciascuno, devono informare la propria condotta, sono:

- **Libertà.** La libertà - vista come capacità di operare per il bene comune, all'interno delle regole comunemente accettate e nel rispetto degli altri - contribuisce al pieno sviluppo della persona quando valorizza pienamente le sue peculiarità e le rende utili alla convivenza umana, tenendo presente che *il fare* offre una notevole gamma di possibilità, ma anche *l'omettere*, con le sue imprescindibili responsabilità, si manifesta come una scelta della libertà. La comunità accademica testimonia la vera libertà nel vivere quotidiano in tutte le sue espressioni.
- **Eguaglianza.** L'eguaglianza, che come la libertà ha una profonda radice religiosa, tende *anche* a valorizzare le diversità che garantiscono l'effettivo rispetto reciproco in un ambito di reale parità di trattamento. Eguaglianza non significa solo possedere gli *stessi diritti*, ma essere tutti e allo stesso titolo riconosciuti titolari di aspettative fondamentali e irrinunciabili. Per questo il diritto all'eguaglianza deve essere fondato sul riconoscimento dell'identità di ciascuno. La LUMSA accoglie studenti di ogni credo e provenienza e vigila perché venga da tutti rispettato il disposto del proprio Statuto.
- **Dignità.** La LUMSA riconosce il valore intrinseco e assoluto di ogni essere umano, la cui dignità costituisce un diritto inalienabile che si esplica in comportamenti radicati sull'intrinseca capacità di discernere e decidere.
- **Relazionalità (solidarietà).** Gli esseri umani – esseri in relazione per eccellenza - vivono e maturano/crescono soprattutto grazie a relazioni consapevoli di sé con sé, di sé con tutti gli



esseri che lo circondano, con gli altri esseri umani e con Dio - l'Altro che ci ha creati 'di fronte a Sé'. La LUMSA favorisce la riflessione personale e comunitaria in un atteggiamento dialogico sereno e aperto (che si attua) in tutti i rapporti tra studenti, docenti e PTA, negli incontri istituzionali e informali.

- **Responsabilità.** Il principio di responsabilità - connotato fondamentale della persona in quanto essere relazionale - si manifesta nell'agire quotidiano, nelle relazioni con gli altri e nell'impegno professionale e civile. Il senso di responsabilità nasce dalla consapevolezza che la vita è essenzialmente relazione e pone quindi obblighi e garanzie reciproche. L'altro col quale ci si pone in relazione funge da specchio e limite al nostro agire. L'agire responsabile basato sulle proprie convinzioni anche di fede, può sorprendere e/o stimolare gli altri. L'altro è necessario tanto alla nostra libertà quanto alla nostra responsabilità.

- **Integrità.** Si tratta di un valore che scaturisce e prende vita dai precedenti e, in qualche modo, li sintetizza. L'integrità di una persona si manifesta nel suo comportamento e nei suoi valori, lascito/frutto di ogni processo educativo: un modo di essere che si fa testimonianza. Tutti questi valori concorrono a formare una personalità integrale, in grado di dare senso alla propria vita e di concorrere al bene di tutti.

3. La LUMSA ritiene imprescindibile il rispetto del principio di legalità e il rispetto dello Statuto e dei regolamenti d'Ateneo.

Art. 2

Finalità

1. La LUMSA coniuga alla preparazione universitaria e professionale l'attenzione all'intera personalità dello studente proponendo una formazione integrata sul piano umano e civile in modo da garantire un inserimento consapevole e responsabile nella società e la ricerca del bene comune.

2. La LUMSA, consapevole della funzione civile e sociale dell'alta formazione per il perseguimento del benessere delle generazioni presenti e future, realizza una comunità accademica fondata sull'adesione ai principi della verità e del pluralismo.

3. La LUMSA incoraggia l'impegno nella società della comunità accademica e contribuisce al progresso culturale, sociale ed economico mediante lo sviluppo della ricerca



scientifica adottando, per quanto possibile, una politica ispirata alla libera diffusione dei suoi risultati.

Art. 3

Collegamento con il MOGC

1. Il presente Codice Etico è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni.

2. È fatto divieto iniziare o proseguire alcun rapporto che non intenda conformarsi al rispetto del presente Codice.

3. Il perseguimento dell'interesse della LUMSA non può essere considerato come giustificazione di una condotta non onesta e non conforme alla vigente normativa ed al presente Codice Etico.

Art. 4

Campo di applicazione

1. Il presente Codice Etico si applica a tutti i membri della LUMSA, ai componenti degli organi di governo e a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l'Ateneo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Codice Etico si intende per:

a) «studenti»: tutti gli iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale o di dottorato, alle scuole di specializzazione, ai master ed ai corsi *post lauream*, comunque denominati, attivati dalla LUMSA, ivi compresi gli studenti provenienti da altri Atenei impegnati in programmi internazionali.

La qualifica si estende a tutti i partecipanti alle prove selettive per l'accesso ai corsi di studio o ai dottorati di ricerca, alle scuole di specializzazione, ai master e ai corsi *post lauream*, a tutti i laureati che si avvalgono dei servizi offerti dall'Ateneo, in particolare il *Career Service*, e agli iscritti all'associazione ALUMNI.

b) «docenti»: tutti i soggetti che intrattengono un rapporto con la LUMSA, di ruolo o a contratto, che preveda lo svolgimento di attività didattiche, di collaborazione alla docenza e/o ricerca. Sono inclusi i ricercatori e i titolari di contratti ed incarichi di ricerca, così come i docenti in visita provenienti da altri Atenei.

c) «personale»: tutti i soggetti che svolgono una prestazione lavorativa in favore della LUMSA anche di natura non subordinata.



Art. 5

Rifiuto di ogni discriminazione

1. La LUMSA rifiuta ogni forma di discriminazione e garantisce, nel rispetto della propria identità e dei principi costituzionali, parità e pari opportunità tra uomini e donne.
2. Ogni componente della comunità accademica ha il diritto ad essere trattato con spirito di comprensione, rispetto e considerazione e a non essere ingiustamente discriminato.
3. La discriminazione può avvenire, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la religione, il sesso, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico, la lingua, le origini, la cittadinanza, le condizioni economiche, sociali e di salute.
4. La LUMSA adotta strategie e misure idonee a prevenire e a rimuovere comportamenti discriminatori o vessatori posti in essere nei confronti di un membro dell'Ateneo che si sostanziano in significative forme di persecuzione psicologica o di violenza morale tali da determinare il degrado delle condizioni di lavoro o studio ovvero da comprometterne la salute, la professionalità e la dignità.
5. L'Ateneo si impegna a considerare, ove possibile, l'equilibrio di genere come criterio rilevante nella composizione delle componenti accademiche e professionali dell'Ateneo.
6. Non determina discriminazione il trattamento differenziato qualora questo sia giustificato dal rispetto della diversità, dall'analisi del caso concreto, dal perseguimento di una legittima finalità.
7. Ha connotazione di maggiore gravità l'abuso della propria posizione per porre in essere comportamenti o pratiche discriminatorie.
8. La LUMSA facilita l'accesso e la frequenza agli studi degli studenti con disabilità, attivandosi per il superamento delle barriere, non soltanto architettoniche.

Art. 6

Tutela contro le molestie

1. La LUMSA riprova e persegue tempestivamente e risolutamente le molestie sessuali o morali e ne tutela le vittime.
2. L'Ateneo adotta adeguate misure per la prevenzione e il contrasto delle molestie sessuali e morali.
3. Hanno connotazione di maggiore gravità le molestie sessuali e morali qualora siano compiute a motivo di decisioni inerenti all'assunzione, allo svolgimento o all'estinzione del rapporto di lavoro, quelle attuate dal personale docente o non docente nei confronti degli studenti e delle studentesse ovvero riguardanti persone minori o con disabilità, anche all'esterno degli ambienti dell'Università.
4. L'Ateneo istituisce a tal fine i Consiglieri di fiducia, nominati dal Rettore d'intesa con il



Direttore Generale nel rispetto della parità di genere.

5. Il Consigliere di fiducia fornisce consulenza e assistenza a chi effettua segnalazioni e promuove le procedure previste in merito dai regolamenti disciplinari dell'Università.

Art. 7

Tutela della persona e dei minori

1. La LUMSA garantisce la tutela della persona, della libertà e della personalità individuale.

2. È ripudiata qualsiasi forma di sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona.

3. L'Ateneo condanna e respinge qualsiasi comportamento finalizzato alla diffusione o utilizzo di materiale pornografico e/o incoraggi la prostituzione.

4. La LUMSA ritiene imprescindibile la tutela dei minori e la repressione di qualsiasi comportamento di sfruttamento posto in essere a danno degli stessi. A tal fine, è ribadito l'obbligo di un adeguato utilizzo degli strumenti informatici onde evitare di porre in essere o agevolare possibili condotte riconducibili al reato di pornografia minorile.

Art. 8

Uso del nome e tutela della reputazione della LUMSA

1. I componenti della LUMSA sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla sua reputazione.

2. A nessuno è consentito, salvo espressa autorizzazione:

a) utilizzare il logo e il nome dell'Università;

b) utilizzare la reputazione dell'Università ai fini dello svolgimento di attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche se non remunerate.

Art. 9

Relazione con i media

1. I rapporti con i mezzi di informazione sono improntati a principi di veridicità, correttezza e trasparenza.

2. Nessun componente della comunità accademica può esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome dell'Università se non autorizzato dagli organi competenti.



Art.10

Imparzialità e riconoscimento del merito

1. La LUMSA rispetta rigorosamente il principio di imparzialità e adotta una metodologia di scelta fondata sul merito personale, sulla qualità delle prestazioni professionali e sulle capacità e competenze individuali.

2. La LUMSA rifiuta ogni forma di favoritismo o nepotismo e comunque ogni scelta che non derivi dal rispetto della dignità umana, dell'integrità, dell'onestà, della professionalità e della trasparenza.

Art. 11

Abuso della propria posizione

1. A nessun componente della LUMSA è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, la propria posizione accademica o quella derivante dal suo ufficio al fine di imporre prestazioni o servizi a proprio personale favore a meno che questo non sia configurabile come un obbligo giuridico.

2. L'abuso può sussistere anche in comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con i regolamenti e i valori dell'Ateneo.

Art. 12

Conflitto di interessi

1. Tutte le decisioni devono essere assunte secondo i principi di neutralità e imparzialità.

2. I conflitti di interessi possono arrecare un danno reputazionale all'Università e ai suoi componenti, siano essi di natura reale, potenziale o apparente.

3. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di uno dei membri della comunità accademica contrasta, anche solo potenzialmente, con l'interesse istituzionale, economico o morale della LUMSA.

4. Tali interessi possono afferire sia al componente della comunità accademica, sia ad un suo familiare, convivente o affine, o a una persona giuridica di cui questi abbia il controllo o possieda una quota significativa di partecipazione finanziaria.

5. Il conflitto può verificarsi anche nei rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o Università potenzialmente concorrenti.

6. Coloro che, in una determinata operazione o circostanza, abbiano interessi in conflitto con quelli dell'Ateneo, devono darne immediata notizia al responsabile o a chi è lui gerarchicamente sovraordinato, e devono astenersi, in ogni caso, da ogni comportamento lesivo dell'interesse dell'Ateneo.



Art. 13

Ricerca e formazione

1. L'Università tutela la libertà della ricerca la quale deve svolgersi libera da ogni condizionamento, nella massima autonomia e libertà di coscienza da parte di ogni ricercatore.
2. L'Università favorisce il confronto critico promuovendo un'attività di ricerca condotta secondo principi etici.
3. L'Ateneo valorizza le opportunità di studio e ricerca offerte da programmi europei ed internazionali favorendo lo scambio culturale e scientifico con Università di altri Paesi.
4. L'Università promuove l'aggiornamento e la formazione continua degli adulti.

Art. 14

Proprietà intellettuale

1. I componenti della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e a disincentivare ogni forma di plagio o di appropriazione indebita del lavoro altrui.
2. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente alla LUMSA è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti sino al momento della loro divulgazione ufficiale, anche nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale dell'Università.
3. Il plagio consiste nella parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a sé stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti.

Art. 15

Attività dell'Università

1. Tutte le attività dell'Università devono essere tracciate attraverso la predisposizione di un adeguato supporto documentale.
2. Qualsiasi documento deve essere predisposto in modo chiaro e trasparente assicurando che i dati siano riportati in modo accurato, obiettivo e veritiero.
3. Sono vietati la falsificazione o l'occultamento di dati o documentazione anche qualora tali condotte siano volte ad assicurare un ipotetico ed eventuale vantaggio all'Università.
4. Chiunque opera per conto dell'Università deve agire con diligenza e nel rispetto dei principi di legalità correttezza ed economicità.
5. L'Università adotta un idoneo sistema di archiviazione e conservazione documentale.



Art. 16

Uso delle risorse della LUMSA

1. I componenti della LUMSA devono usare le risorse dell'Università in maniera responsabile, diligente ed in conformità con gli scopi cui sono destinate.
2. A nessun componente è consentito utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie della LUMSA, senza essere autorizzato e, in ogni caso, per fini personali e/o per scopi diversi da quelli dell'Università.
3. L'utilizzo delle risorse deve essere accompagnato da idonea documentazione in modo da poter giustificare le spese e produrre, a richiesta, il rendiconto.

Art. 17

Utilizzo delle applicazioni informatiche

1. I componenti della LUMSA devono utilizzare le dotazioni informatiche fornite dall'Ateneo esclusivamente per fini inerenti allo svolgimento delle proprie mansioni e sono tenuti ad astenersi da qualsivoglia comportamento che possa produrre un accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazione informatica o telematica o l'alterazione ovvero il danneggiamento dei sistemi informatici e/o dei dati in essi contenuti.
3. Tutta la comunità accademica è tenuta ad osservare il Regolamento per l'utilizzo delle risorse informatiche e le policy ivi contenute in particolare quelle in materia di posta elettronica e social media.
4. È proibito per chiunque acceda ai sistemi informatici o telematici dell'Università alterarne in qualsiasi modo il funzionamento intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi.

Art. 18

Informazioni riservate

1. I componenti della LUMSA sono tenuti a:
 - a) rispettare la riservatezza delle informazioni detenute dall'Ateneo afferenti a persone fisiche e giuridiche;
 - b) fare uso delle informazioni, di cui sono venuti a conoscenza in ragioni dell'impiego, conformemente alle procedure interne e alle regole in materia di privacy;
 - c) astenersi dal rivelare, comunicare o diffondere segreti d'ufficio, dati o informazioni riservate di cui sono venuti a conoscenza nell'assolvimento dei compiti istituzionali e la cui diffusione sia tale da ledere l'interesse dell'Università o di terzi;
 - d) rispettare le autorizzazioni di accesso per la consultazione di documenti, banche dati o



archivi;

e) non rivelare dati o informazioni riservati riconducibili alla partecipazione ad organi accademici.

2. La LUMSA osserva le disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali dei soggetti interessati e adotta le misure di sicurezza idonee al fine di evitare infiltrazioni non autorizzate o trattamenti non consentiti nelle banche dati ove i dati personali sono raccolti e custoditi.

3. Anche in caso di interruzione o cessazione del rapporto con l'Università, i membri della comunità accademica sono tenuti a non divulgare le informazioni riservate di cui sono in possesso finché queste non diventino di dominio pubblico.

Art. 19

Doni e benefici

1. I componenti dell'Università sono tenuti a non sollecitare e a rifiutare doni o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, l'adempimento delle loro obbligazioni.

2. I componenti dell'Università possono accettare doni o benefici soltanto quando siano spontanei, di valore economico irrilevante, offerti in occasione di incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e, comunque, quando l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie.

Art. 20

Rapporti economici con partiti politici, movimenti e associazioni

1. L'Università LUMSA non eroga contributi, siano essi diretti o indiretti, a partiti, movimenti, sindacati né ai loro rappresentanti o candidati salvo quanto dovuto in ossequio alla normativa vigente.

2. L'Università può cooperare con tali enti esclusivamente in relazione a specifici progetti che presentino i seguenti requisiti:

- finalità riconducibile agli scopi istituzionali della LUMSA;
- destinazione chiara e documentata delle risorse;
- espressa autorizzazione da parte dei competenti Organi di Governo.

Le relative pratiche devono essere adeguatamente documentate.

Art. 21

Registrazione contabile e bilanci

1. Il personale coinvolto nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti contabili deve verificare e garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni ivi contenute.



Art. 22

Fornitori

1. Il processo di acquisizione di beni e servizi della LUMSA è svolto secondo specifiche procedure, in ossequio ai principi di trasparenza e correttezza. In particolare sono adottate:

- a) regole di selezione dei fornitori volte ad acclarare la qualificazione o l'affidabilità tecnica, economica e patrimoniale degli stessi;
- b) modalità di gestione che assicurino parità e pari opportunità e dignità a tutti i fornitori.

Art. 23

Fondi pubblici

1. La LUMSA si astiene dal presentare richieste o istanze contenenti dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati ovvero ottenere indebitamente trattamenti ingiustificati, concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

2. Analogamente, in caso di partecipazione a procedimenti ad evidenza pubblica, i membri della LUMSA coinvolti devono operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando di indurre le amministrazioni ad operare indebitamente a favore dell'Ateneo.

3. La LUMSA verifica che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati erogati in favore dell'Ateneo siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione di iniziative per le quali sono stati concessi.

Art. 24

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Nei rapporti diretti o mediati con la Pubblica Amministrazione la LUMSA esige dai membri dell'Università la rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti interni, affinché non siano compromesse l'integrità e la reputazione dell'Ateneo.

2. L'Università assume obblighi nei confronti della Pubblica amministrazione secondo le modalità stabilite nello Statuto e nei regolamenti d'Ateneo. L'eventuale rappresentanza dell'Università non può essere affidata a consulenti o soggetti terzi qualora possa insorgere un conflitto d'interessi.

3. Ai membri dell'Università è vietato offrire, anche per interposta persona, denaro o altri benefici al pubblico dipendente o ai suoi familiari o a soggetti a lui in qualsiasi modo collegati al fine di incidere sull'imparzialità ed indipendenza dello stesso o volti ad ottenere un trattamento più favorevole.



4. Tale divieto si estende agli amministratori, ai soggetti che esercitano funzioni direttive come ai soggetti loro sottoposti, ai soggetti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori di società o enti privati, al fine di compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio.

5. Quando è in corso una trattativa o è stata avanzata una istanza presso la Pubblica Amministrazione, non è consentito ad alcuno compiere azioni che possano influenzare impropriamente le decisioni e/o offrire somme di denaro o una qualsiasi altra prestazione volta ad ottenere un trattamento più favorevole.

6. È proibito a chiunque sfruttare o vantare relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per farsi dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità al fine di remunerare il funzionario pubblico in relazione all'esercizio delle sue funzioni o come prezzo della propria mediazione illecita.

7. Quanto stabilito nei commi precedenti si estende anche nei confronti dei membri delle Corti Internazionali, degli organi dell'Unione Europea, delle assemblee parlamentari internazionali, delle organizzazioni internazionali e dei funzionari di Stati esteri.

Art. 25

Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

1. La LUMSA collabora con l'Autorità Giudiziaria.
2. In caso di verifiche, ispezioni o indagini, la documentazione esistente e necessaria è messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Resta fermo il divieto di distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili o qualsiasi altro tipo di documento nonché rendere dichiarazioni false o reticenti.
4. È altresì vietato indurre altri a tenere tali comportamenti.

Art. 26

Partecipazione alla vita universitaria

1. La LUMSA cura la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita accademica, anche attraverso la promozione e il sostegno ad attività spirituali, culturali, artistiche, ricreative e sportive al fine della piena realizzazione della comunità accademica (articolo 2, comma 2, lettera k), dello Statuto).
2. Ogni componente dell'Università contribuisce personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto e sicurezza nell'ambiente universitario evitando di adottare comportamenti che possano, anche solo potenzialmente, provocare pregiudizio.
3. È fatto divieto di:
 - a) assumere comportamenti violenti, molesti od intimidatori;
 - b) introdurre armi, materiale esplosivo, munizioni, attrezzature o materiali pericolosi, salvo



che al personale autorizzato;

c) accedere agli spazi e strutture d'Ateneo mentre si è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sostanze alcoliche o sostanze di analogo effetto;

d) introdurre, detenere consumare, spacciare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o sostanze di analogo effetto.

Art. 27

Benessere psicofisico

1. La LUMSA riconosce l'importanza del benessere psico-fisico del proprio personale.

2. La LUMSA, per i fini di cui al comma precedente:

a) promuove uno stile di vita sano ed equilibrato che includa non soltanto un'alimentazione corretta ma anche lo svolgimento di attività sportive quale elemento imprescindibile per la salute di ciascuno;

b) predispone strumenti idonei alla promozione del benessere psicologico.

Art. 28

Tutela del lavoro

1. La LUMSA riconosce il lavoro come espressione della dignità dell'Uomo, mezzo di sviluppo della sua personalità e strumento privilegiato per il progresso materiale e spirituale dell'Università.

2. La LUMSA promuove la professionalità e la competenza dei propri dipendenti e collaboratori.

3. Tutte le attività devono essere svolte con senso di responsabilità, diligenza e spirito collaborativo nei confronti dei colleghi e dei terzi.

4. I dirigenti ed i responsabili di funzioni o di aree instaurano con i colleghi ed i propri collaboratori rapporti improntati al rispetto reciproco e ad una costante collaborazione.

5. Ciascun responsabile sostiene la crescita professionale delle persone assegnate alla propria area tenendo in considerazione le attitudini di ciascuna nell'assegnazione dei compiti onde realizzare una reale efficienza in ambito operativo.

6. La LUMSA non impiega, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, soggetti che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni in riferimento ad attività amministrative di cui l'Ateneo è stato destinatario.

7. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della disposizione di cui al comma 6 sono nulli.

Art. 29

Rifiuto di ogni forma di sfruttamento del lavoro

1. La LUMSA condanna qualsiasi forma di reclutamento, impiego o assunzione di



manodopera, anche attraverso intermediazione, che sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfitti del loro stato di bisogno.

2. L'Ateneo non impiega lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo o sia stato revocato.

Art. 30

Conferimento di incarichi professionali

1. La LUMSA conferisce qualsiasi incarico professionale nel rispetto dei principi di competenza, correttezza, trasparenza ed economicità.

2. Tutti i compensi o somme, a qualsiasi titolo corrisposti agli assegnatari di incarichi professionali, devono essere proporzionali all'attività svolta anche in considerazione delle condizioni di mercato.

Art. 31

Tutela dell'ambiente

1. La LUMSA riconosce la tutela ambientale quale espressione fondamentale del rispetto verso il Creato.

2. L'Università promuove il generale principio di sostenibilità ambientale scoraggiando qualsiasi forma di inquinamento ed effettua attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti secondo la normativa vigente.

3. L'Università si impegna a dare concreta attuazione della sostenibilità ambientale adottando progressivamente misure ed azioni migliorative che incentivino la propria impronta ecologica.

4. La Lumsa cura una gestione attenta e meticolosa nell'ottica di riduzione degli sprechi e dell'efficientamento e favorisce la sensibilizzazione di tutta la comunità.

Art. 32

Salute e sicurezza dei lavoratori

1. L'Università, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, adotta tutte le misure necessarie al fine di tutelare l'integrità psico-fisica e morale dei membri della propria comunità e di tutte le persone che operano nelle strutture dell'Ateneo.

2. L'Ateneo opera per la prevenzione e la promozione di una cultura della sicurezza nel luogo di lavoro, mediante il costante miglioramento delle procedure e delle misure di prevenzione e di protezione e la formazione continua.



Art. 33

Terrorismo, crimine organizzato e eversione ordinamento costituzionale

1. La LUMSA riconosce e promuove come primari i principi dell'ordinamento democratico.
2. È estraneo alla comunità accademica e pertanto proibito qualsiasi comportamento che possa costituire (o essere collegato a) un'attività terroristica, crimine organizzato o eversione dello Stato. L'Ateneo si conforma alla normativa di contrasto del terrorismo, del crimine organizzato e dell'eversione dell'ordinamento costituzionale.
3. Nella selezione di partner, collaboratori o personale, l'Università è tenuta a verificare i requisiti di onorabilità e estraneità alle associazioni criminali e a rifiutare qualsiasi rapporto con soggetti appartenenti a tali organizzazioni.
4. È vietato qualsiasi comportamento che possa favorire o avvantaggiare il perseguimento delle finalità criminali o lo svolgimento delle attività cui tali organizzazioni sono ordinate.

Art. 34

Prevenzione del riciclaggio di denaro

1. Le transazioni economiche che coinvolgono la LUMSA sono compiute in osservanza dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede.
2. Sono osservate la vigente normativa antiriciclaggio e le disposizioni emanate dalle competenti Autorità in materia e sono predisposti tutti gli strumenti opportuni al fine di contrastare la previsione di reati.
3. L'Università LUMSA si impegna a verificare, in via preventiva e per quanto possibile, le informazioni disponibili sulle aspiranti controparti al fine di valutarne la reputazione, l'attendibilità commerciale e la legittimità dell'attività prima di instaurare con qualsiasi rapporto. Predisporre inoltre, criteri di valutazione delle offerte.
4. L'Ateneo si astiene da qualsiasi accordo avente ad oggetto beni di cui si sospetti la provenienza delittuosa e si impegna ad evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Art. 35

Utilizzo di banconote, carte di credito o pagamento, valori di bollo

1. Tutta la comunità accademica è obbligata a rispettare la normativa in materia di utilizzo e circolazione di monete, carte di credito o pagamento, valori di bollo.
2. In particolare, sono vietati:
 - l'alterazione, contraffazione o messa in circolazione di denaro avente corso legale;



- l'utilizzo di moneta contraffatta o alterata seppur ricevuta in buona fede;
- l'uso indebito e la falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- l'utilizzo indebito, la falsificazione o alterazione di marche da bollo.

TITOLO II GLI STUDENTI

Art. 36

Centralità dello studente

1. La LUMSA riconosce lo studente al centro della propria missione e si propone di fornire ai giovani «una qualificata formazione culturale e civile per prepararli ad un consapevole inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni e all'assunzione di responsabilità» (Statuto, art. 2 comma 2 lett. b)).

2. Gli studenti sono pertanto, coinvolti in un progetto didattico completo e vivono in un ambiente solidale ove sono supportati, assistiti e ascoltati al fine di vivere un'esperienza di studio, di ricerca e socializzazione in grado di generare benessere collettivo.

3. La LUMSA tutela l'integrità psico-fisica e la personalità morale di ogni studente evitando ogni sorta di illecito condizionamento e disagio.

4. L'Ateneo promuove il diritto allo studio e sostiene gli studenti bisognosi e meritevoli attraverso specifici servizi ed interventi economici.

5. La selezione degli studenti e la valutazione dei risultati conseguiti nella carriera accademica dagli stessi sono improntate al rispetto dei principi di trasparenza, obiettività e riconoscimento del merito.

6. La LUMSA offre agli studenti gli strumenti necessari per colmare eventuali lacune formative, per raggiungere il successo negli studi e per affrontare in modo responsabile e qualificato le sfide del mondo del lavoro.

7. Sono favorite la fruizione di spazi di socialità e confronto collettivo e la realizzazione di progetti, laboratori o seminari proposti dagli studenti.

Art. 37

Doveri degli studenti

1. Lo studente, attraverso lo studio e la partecipazione attiva alla vita d'Ateneo, concorre alla crescita culturale dell'istituzione e della società.

2. Fermi restando la libertà di espressione e il diritto di critica, gli studenti devono esprimersi in modo decoroso e civile, evitando l'utilizzo di un linguaggio violento, volgare e discriminatorio.



3. Il comportamento di ogni studente deve conformarsi al rispetto della dignità ed ai principi di onestà, correttezza e serietà.

4. Gli studenti sono tenuti a mantenere un atteggiamento decoroso, a vestire in modo consono a un'istituzione universitaria e ad evitare l'assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcoliche.

5. Lo studente è tenuto, anche al di fuori dei locali universitari e quando trascorre un periodo di formazione presso altre Università o istituzioni italiane o estere, al rispetto della normativa vigente e ad agire in ottemperanza ai principi di responsabilità, onestà, serietà, collaborazione, correttezza, sostenibilità, integrità e tutela della dignità umana.

6. Lo studente desiste da qualsivoglia comportamento discriminatorio o dal pronunciare qualsiasi espressione discriminatoria in riferimento al sesso, alla razza o alla religione o afferente all'aspetto fisico di suoi colleghi nonché dal porre in essere forme di violenza verbale, fisica e/o psicologica al fine di prevaricare su un altro studente.

7. Lo studente è tenuto a preservare gli ambienti universitari e tutte le dotazioni ivi presenti per lo svolgimento delle attività accademiche.

Art. 38

Impegno formativo e rapporti con il corpo docente

1. Lo studente della LUMSA è tenuto a soddisfare gli impegni assunti con l'iscrizione e a osservare comportamenti che consentano e favoriscano il corretto e proficuo svolgimento delle attività didattiche e delle attività di studio e ricerca. Le attività di valutazione della didattica e dei servizi devono essere approcciate con serietà e sincerità nella consapevolezza di recare un utile contributo all'Ateneo.

2. È vietato:

- a) ostacolare il regolare svolgimento delle attività didattiche, delle attività di studio o di ricerca, attività amministrative;
- b) violare regole attinenti al corretto svolgimento delle valutazioni o verifiche di qualsiasi tipo, incluse le prove di ammissione;
- c) utilizzare strumenti informatici non ammessi o consultare fonti non consentite;
- d) appropriarsi di idee, concetti, presentazioni o ogni altra informazione elaborata o riportata in scritti o interventi altrui senza indicare il nome dell'autore in modo chiaro ed espresso;
- e) produrre, diffondere o utilizzare informazioni o dichiarazioni o fonti non veritiere;
- f) porre in essere comportamenti minacciosi o offensivi nei confronti dei docenti.

3. Lo studente si impegna ad osservare la riservatezza del docente e a non violare la sua sfera personale mediante foto, video o registrazioni audio salvo diversa ed espressa



autorizzazione.

4. Le manifestazioni di dissenso nei confronti dei docenti, degli organi accademici o del personale devono essere adeguatamente motivate e deve essere ricercato il confronto quale modalità di risoluzione del conflitto.

Art. 39

Rappresentanza studentesca negli Organi d'Ateneo

1. La LUMSA riconosce il diritto dello studente di partecipare alla vita e al governo dell'Ateneo mediante l'elezione di rappresentanti.

2. I rappresentanti hanno il dovere di esercitare il loro mandato con onestà e impegno ed improntare il proprio operato al rispetto dell'istituzione universitaria, delle sue finalità e delle norme che la regolano ivi compreso il presente Codice Etico.

TITOLO III

IL CORPO DOCENTE

Art. 40

Centralità del docente

1. La LUMSA riconosce la centralità del corpo docente e di ogni suo componente.

2. La LUMSA si impegna a realizzare e preservare condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento della didattica e della ricerca e rispettose dell'integrità psico-fisica e della personalità morale di ogni docente.

Art. 41

Doveri del docente

1. Il docente rispetta la persona dello studente, ne incoraggia il senso di responsabilità e di autodisciplina nel percorso di studi e promuove la consapevolezza delle finalità e dell'utilità della valutazione delle attività didattiche.

2. Il docente è tenuto a garantire un'assidua e costruttiva partecipazione alle attività degli organi collegiali cui afferisce e/o appartiene secondo la struttura accademica, in spirito di servizio e fedeltà verso la LUMSA.

3. Il docente è tenuto a:

a) comunicare efficacemente e tempestivamente i programmi dei corsi e le modalità di organizzazione della prova d'esame;

b) assolvere con puntualità i doveri didattici, di ricevimento e colloquio con gli studenti;

c) garantire valutazioni e/o verifiche improntate all'imparzialità, al merito e alla



trasparenza;

d) astenersi dal partecipare a commissioni di valutazioni degli esami, di lauree o prove di ammissione in presenza di cause di incompatibilità o altri elementi che possano minare la propria libertà e serenità di giudizio;

e) attenersi alle decisioni degli organi di governo in materia di organizzazione delle attività didattiche, salvo il diritto di avanzare ragionevoli proposte migliorative dei servizi.

Art. 42

Doveri del docente nei confronti degli studenti

1. Il docente ha il dovere di astenersi da qualsiasi molestia ossia da qualsivoglia comportamento lesivo dell'altrui dignità personale e che sia indesiderato da parte di chi lo subisce.

2. il docente desiste, altresì, dal tenere comportamenti e/o pronunciare espressioni discriminatorie.

3. Ciascun docente si impegna ad osservare la normativa vigente in materia di gestione, conservazione e protezione dei dati personali degli studenti.

4. Ogni docente presta particolare attenzione ai comportamenti relazionali degli studenti e, qualora venga a conoscenza di atti di bullismo si adopera affinché tali comportamenti cessino e sia salvaguardato il benessere di ciascuno studente.

5. In conformità al principio di trasparenza e imparzialità del docente, è severamente proibito accettare la promessa o la dazione di beni o di altra utilità per il compimento o l'omissione di atti inerenti al proprio ufficio.

Art. 43

Ricerca scientifica

1. L'attività di ricerca è parte costitutiva e rilevante dell'impegno di ciascun docente il quale assicura l'aggiornamento e la continuità della propria produzione scientifica nonché il legame tra ricerca ed insegnamento.

2. Il docente è tenuto a produrre tempestivamente informazioni e dati veritieri, completi e corretti in fase di richiesta di finanziamenti, di presentazione di progetti di ricerca e di rendicontazione. Deve inoltre, poter giustificare compiutamente, in qualsiasi momento, le spese sostenute e produrre idonea documentazione e rendiconto qualora sia richiesto dall'Università o dall'Ente finanziatore.

3. Il docente:

a) promuove l'attività di ricerca e la crescita dei giovani studiosi;

b) verifica i risultati degli studi e delle ricerche degli allievi anche in vista delle pubblicazioni;



- c) valorizza e riconosce i meriti individuali;
- d) promuove condizioni che consentano la partecipazione alle attività di ricerca secondo integrità, professionalità e onestà.
- e) in particolare, garantisce la libertà dell'allievo di sostenere, ove adeguatamente argomentate, tesi contrastanti con quelle fatte proprie o diffuse dal docente.

4. Fermo restando quanto previsto dalla disposizione sulla proprietà intellettuale, il docente si astiene da qualsiasi forma di plagio ed è tenuto a riconoscere ogni debito intellettuale citando il contributo di terzi. Deve inoltre, segnalare qualsiasi forma di plagio di cui è venuto a conoscenza.

TITOLO IV

IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 44

Centralità del personale tecnico-amministrativo

1. La LUMSA riconosce la centralità del personale tecnico-amministrativo e di ogni suo singolo componente.
2. La LUMSA si impegna a realizzare condizioni di lavoro tali da assicurare la tutela dell'integrità psico-fisica dei componenti del personale e il rispetto della loro personalità morale.
3. L'organizzazione del lavoro si conforma ai principi di pari opportunità, valorizzazione delle competenze e del merito e ripartizione razionale delle responsabilità.

Art. 45

Gestione del personale

1. I dirigenti ed i responsabili di funzioni o di aree instaurano con i propri collaboratori rapporti improntati al rispetto reciproco e ad una costante collaborazione.
2. Ciascun responsabile, nell'assegnazione dei compiti e nell'organizzazione del lavoro, considera e valorizza le attitudini e le professionalità presenti nella struttura in modo da favorire lo sviluppo e la crescita di ogni componente del personale.
3. Nel rispetto del principio di collaborazione e ai fini della costruzione e del mantenimento di un sereno ambiente lavorativo, ciascun membro del personale tecnico-amministrativo si astiene dal pronunciare affermazioni offensive o tenere comportamenti che siano lesivi dell'altrui dignità e dal porre in essere azioni di prevaricazione o di persecuzione psicologica nei confronti dei colleghi.
4. Nella selezione del personale, la LUMSA rifiuta pratiche discriminatorie e ogni forma di nepotismo, assicurando l'imparzialità e l'oggettività del processo di reclutamento
5. L'accesso ai ruoli e/o incarichi è definito in considerazione delle competenze e delle



capacità dei singoli, sulla base delle esigenze dell'Ateneo senza alcuna discriminazione.

6. La LUMSA attua forme di flessibilità organizzativa volte ad assicurare la conciliazione vita-lavoro.

7. La LUMSA opera nel rispetto dei diritti di informazione e consultazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali.

Art. 46

Doveri del personale

1. Ogni componente del personale di cui la LUMSA si avvale è tenuto a:

- 1) orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza e onestà contribuendo con i colleghi, i docenti e gli studenti al perseguimento dei fini dell'Ateneo;
- 2) conoscere e osservare le procedure interne;
- 3) elaborare con perizia e professionalità tutta la documentazione relativa alla propria attività provvedendo ad archivarla accuratamente così da poter consentire eventuali verifiche;
- 4) non alterare la veridicità di certificati o attestati aventi valore legale;
- 5) non accettare né promettere o dare denaro o altra utilità in connessione con la propria attività;
- 6) non avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento delle proprie funzioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 47

Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente Codice Etico è emanato con decreto del Rettore a seguito dell'approvazione del Consiglio di amministrazione.
2. La data di entrata in vigore è determinata dal decreto di emanazione.
3. Il presente Codice Etico si applica alle situazioni insorte successivamente alla sua entrata in vigore.
4. Il Consiglio di Amministrazione approva gli aggiornamenti e le variazioni del presente Codice Etico.

Art. 48

Pubblicità

1. La LUMSA promuove la più ampia divulgazione e conoscenza del Codice Etico.
2. Il presente Codice Etico è oggetto di diffusione mediante:



- l'inserimento nel sito web e nell'area riservata;
- l'affissione in tutte le sedi dell'Ateneo nel rispetto della normativa vigente;
- il riferimento nei contratti di lavoro o collaborazione cui è allegato;
- allegazione in tutti gli accordi conclusi con terzi, con previsione di una clausola risolutiva espressa in caso di violazione dello stesso.

3. L'Università promuove programmi di formazione e sensibilizzazione in relazione ai contenuti del presente Codice Etico.

Art. 49

Attuazione del Codice etico

1. Tutti i componenti della comunità accademica LUMSA sono tenuti, ad osservare e far osservare il presente Codice Etico.
2. Il presente Codice Etico non sostituisce quanto disposto nelle leggi, nello Statuto e in tutte le altre fonti normative espressive dell'autonomia universitaria.

Art. 50

Violazioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico dà luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità dell'infrazione per la tutela degli interessi della LUMSA, compatibilmente con la normativa applicabile ed il rispetto del principio di proporzionalità.
2. Nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è definito un sistema sanzionatorio che prevede e disciplina le conseguenze derivanti dalla commissione di illeciti e, più in generale, dall'inosservanza delle norme contenute nel Modello, nelle sue singole componenti e nei documenti che - come il presente Codice Etico - ne formano parte integrante.

Art. 51

Indegnità e decadenza

1. Chiunque abbia riportato una sentenza di condanna per un reato doloso non può far parte degli Organi di governo dell'Ateneo.
2. Nessun componente della LUMSA può essere nominato o eletto alla direzione di strutture e/o organismi accademici o amministrativi qualora abbia riportato una sanzione disciplinare per la violazione del Codice Etico.

Art. 52

Segnalazioni

1. La LUMSA individua e comunica le modalità più idonee per la segnalazione delle violazioni del



Codice Etico.

2. Tutti i membri della LUMSA sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza, in modo più circostanziato possibile, qualsiasi comportamento, di cui sono venuti a conoscenza, posto in essere in violazione del presente Codice Etico. Devono inoltre, adoperarsi, in relazione alle proprie responsabilità e anche interagendo con le strutture competenti, affinché i comportamenti non conformi al Codice etico cessino.

3. L'Organismo di Vigilanza, effettuata una sommaria valutazione, procede, ove necessario, ad opportuni approfondimenti di merito anche interpellando ogni soggetto potenzialmente coinvolto. Tutti sono tenuti a collaborare all'attività istruttoria e ad assicurare il libero accesso alla documentazione ritenuta utile.

4. È garantita riservatezza ai soggetti che in buona fede hanno segnalato la violazione agli organi competenti.

5. I soggetti di cui al comma che precede sono preservati da ogni atto ritorsivo o discriminatorio posto in essere nei loro confronti.

6. Le segnalazioni ritenute infondate compiute con dolo o colpa grave e le ritorsioni o discriminazioni compiute nei confronti del soggetto segnalante sono oggetto di sanzione disciplinare.

Art. 53

Sistema di controllo interno

1. La LUMSA promuove ad ogni livello la cultura del controllo quale strumento per migliorare l'efficienza dell'azione universitaria.

2. Ogni componente della comunità accademica, in modo particolare se responsabile di un ufficio o funzione, è tenuto a rispettare le regole e le procedure adottate ed a collaborare con gli organi interni deputati al controllo tenendo un comportamento disponibile e collaborativo in occasione di qualsiasi attività di verifica o vigilanza.

3. La LUMSA promuove un sistema coordinato di controlli interni mediante opportuni canali informativi anche nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.